

REGOLAMENTO (CE) N. 1838/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce modalità d'applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (²), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'industria di trasformazione dei pomodori deve poter disporre, a brevissima scadenza, di forti capitali per acquistare la materia prima; che, per risolvere i propri problemi di tesoreria, essa fa ricorso a crediti per la campagna e deve sostenere gravosi oneri finanziari; che è pertanto opportuno prevedere il pagamento anticipato dell'aiuto alla produzione; che tale pagamento dev'essere subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia del rimborso per i casi di mancata osservanza delle condizioni stabilite per la concessione dell'aiuto anticipato; che, nell'interesse dei produttori, è opportuno penalizzare la mancata presentazione, da parte del trasformatore, della domanda ai aiuti definitivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1558/91 è sostituito dal seguente testo:

• Articolo 13

1. Per i prodotti a base di pomodori, il trasformatore può presentare durante ciascuna campagna di commercializzazione, tra il 1° settembre e il 30 novembre, una domanda di aiuto anticipato. Tale domanda deve comprendere in particolare:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) il peso netto dei prodotti finiti trasformati prima del 15 novembre e oggetto della domanda di aiuto anticipato, ripartiti in base al tasso determinato dell'aiuto ad essi afferente;
- c) il peso netto dei pomodori utilizzati per la trasformazione di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera b);
- d) una copia dei bonifici bancari o postali attestante il pagamento di un prezzo pari o superiore al 50 %

del prezzo minimo per i quantitativi di pomodori di cui alla lettera c), nonché gli estremi dei contratti conclusi ai quali i quantitativi si riferiscono;

- e) una dichiarazione con cui il trasformatore precisa che i prodotti di cui alla lettera b) sono conformi alle norme di qualità stabilite dalla Comunità.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma.

2. L'aiuto alla produzione per i quantitativi di prodotti finiti di cui al paragrafo 1, lettera b), è versato al trasformatore. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo equivalente all'aiuto versato, maggiorato del 10 %.

Il versamento, da parte dell'organismo competente, dell'aiuto anticipato è effettuato entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3. Se il trasformatore non presenta la domanda di aiuto definitivo di cui all'articolo 12, paragrafo 4, la cauzione di cui al paragrafo 2 viene totalmente incamerata e il trasformatore è inoltre escluso, per la campagna successiva, dal regime di aiuto alla produzione previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86.

La cauzione viene incamerata proporzionalmente all'aiuto corrispondente alla quantità di prodotti finiti che figura nella domanda di aiuto anticipato per la quale risulta, prima del pagamento dell'aiuto alla produzione in base alla domanda di cui all'articolo 14, che non poteva beneficiare di un aiuto alla produzione alla data del 15 novembre.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la cauzione è svincolata una volta che l'aiuto alla produzione, basato sulla domanda di cui all'articolo 14, è stato pagato dalle autorità competenti.

5. Nei casi in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 debbono riguardare la produzione totale del trasformatore nel corso della campagna di commercializzazione considerata e le domande di aiuto debbono precisare che è stata presentata una domanda di aiuto anticipato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(²) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.